



COMUNE DI PALERMO

AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo - telefono 091 7401508

P.E.C.: ediliziascolastica@cert.comune.palermo.it

E-mail: manutenzionescuole@comune.palermo.it

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO PER I SERVIZI ANNESSI NEGLI IMMOBILI DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO

LOTTO 3 – LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA – ASILI NIDO

ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO, CAPITOLATO D'ONERI ED ELENCO IMMOBILI

Gruppo di progettazione

Ing. Ciro Giorgio Cedro

Esp. Geom. Fabio Giammarinaro

Esp. Geom. Marcello Balsamo

Il Dirigente

Ing. Adriano Salvatore Di Francisca

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Brigitta Sanfilippo

LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI ASILI NIDO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO PER I SERVIZI ANNESSI NEGLI IMMOBILI DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO - LOTTO 3

CUP D72B2500585004 CIG -----

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Premessa

Il presente capitolato d'oneri contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023 per la durata di quattro (4) anni con il Comune di Palermo ed ha come oggetto l'esecuzione di interventi volti alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria ed all'adeguamento degli asili nido ricadenti nel territorio comunale di Palermo, facenti parte dell'elenco completo degli immobili comunali riportato in allegato al presente capitolato d'oneri.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di interventi volti alla manutenzione ordinaria – straordinaria e pronto intervento per gli asili nido di proprietà e/o pertinenza comunale di Palermo, facenti parte dell'elenco completo degli immobili comunali riportato in allegato al presente capitolato d'oneri.

Il presente Capitolato d'oneri, quindi, detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro ed ai successivi contratti attuativi, che saranno stipulati dall'Amministrazione Comunale - di seguito unitariamente individuata come "Stazione Appaltante" - per i suddetti interventi e l'operatore economico individuato.

Con il presente Accordo Quadro si stabilisce la tipologia dei lavori, dei beni e dei servizi di cui all'allegato elenco, affidabili elencati nell'elenco prezzi, la durata (v. Art. A.4) entro la quale possono essere affidati i lavori e la spesa complessiva (v. art. A.5).

L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, c. 1 del codice, non può avere una durata superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro.

L'Accordo Quadro è affidato e concluso sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, dal presente atto integrante gli atti tecnico-amministrativi per la procedura di gara dell'accordo quadro, nonché dagli allegati progettuali anch'essi parte integrante gli atti tecnico-amministrativi per la procedura di gara dell'accordo quadro.

Il presente capitolato speciale, reca la disciplina dell'accordo quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, la tipologia delle lavorazioni e le relative specifiche tecniche.

ART. 2 - NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI ATTUATIVI

Le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti attuativi o applicativi di appalto, il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. Il presente capitolato stabilisce le condizioni che restano in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti attuativi.

La durata del presente Accordo Quadro è indicata all'art 4. Non può essere emesso contratto applicativo dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente accordo quadro.

La durata dei contratti applicativi che verranno stipulati sarà specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali a cui gli stessi si riferiscono.

I contratti applicativi saranno redatti sotto forma di specifici progetti esecutivi, in conformità al D.Lgs. 36/2023.

ART. 3 - ELENCO IMMOBILI INSERITI NELL'ACCORDO QUADRO

Gli immobili oggetto del presente Accordo Quadro sono quelli riportati nell'elenco allegato al presente Capitolato d'oneri, salvo quanto precisato al successivo art. 3.

L'Accordo quadro si estende automaticamente anche agli immobili che, se pur non inseriti nell'allegato elenco, ricadono in tutto il territorio della città di Palermo e per i quali si dovessero rendere necessari interventi manutentivi successivamente alla sua stipula. In tale ipotesi l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti, senza con ciò implicarne alcun vincolo di realizzazione. L'operatore dell'Accordo Quadro non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

ART. 4 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di quattro anni (**4 anni**), decorrenti dalla data di stipula dello stesso.

L'Accordo Quadro potrà avere una minor durata, determinata dall'anticipato esaurimento del valore complessivo massimo stimato.

ART. 5 - VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 14, comma 16, del Decreto Legislativo del 31 Marzo 2023, n. 36, l'importo massimo delle prestazioni oggetto del presente **Accordo Quadro**, è riferito prevalentemente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e in parte residua all'acquisizione di beni e servizi.

L'importo complessivo è stimato in **€ 3.000.000,00 (euro tremilioni/00)**

- per importo dell'appalto, al netto degli oneri per la sicurezza **€ 1.851.304,35 (euro unmilioneottocentocinquantunomilatrecentoquattro/35)**, dei quali **€ 555.391,30 (euro cinquecentocinquantacinquemilatrecentonovantunomila/30)** per costo della manodopera calcolato sulla base di lavori analoghi svolti;
- per oneri della sicurezza **€ 277.695,65 (euro duecentosettantasettemilaseicentonovantacinque/65)**,

così come riportato all'interno della seguente tabella:

A1	Lavori a misura sottoposti a ribasso	€ 1.851.304,35
B1	di cui Costi della manodopera	€ 555.391,30
C1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 277.695,65

L'importo a base d'asta di cui sopra è al netto dell'I.V.A. ed è soggetto al regime fiscale dell'IVA come previsto per legge.

Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell'art.5, dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023.

Solo nei casi in cui i lavori non si possono ricondurre a misurazioni, la D.L., previa autorizzazione, farà eseguire i lavori in economia, stimando il costo dell'intervento in funzione degli operai presenti in cantiere e delle ore e mezzi impiegati.

L'elaborato "Elenco Prezzi Unitari", allegato al presente Accordo Quadro, fa riferimento al Prezzario Regione Sicilia 2024 ed a regolari analisi ricavate sulla base di costi orari manodopera e costi materiali vigenti alla data di redazione dell'Accordo Quadro stesso.

Gli oneri per la sicurezza, il cui importo è stato stimato come da tabella sovrastante, nei singoli contratti attuativi saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D. Lgs n. 81 del 2008 ss.mm. e ii., Allegato XV, punto 4.

ART. 6 – CATEGORIE DEI LAVORI (All. II.12 art. 2 D. Lgs 36/2023) E QUALIFICAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Oggetto dell'appalto specifico basato sull'Accordo Quadro potrà essere, in ragione di quanto specificato dall'Amministrazione nella richiesta d'offerta, quanto nel seguito indicato:

- realizzazione degli interventi edili, ristrutturazione, manutenzione: dei prospetti, delle coperture compresi i massetti coibentati e le impermeabilizzazioni, dei solai, delle pavimentazioni, degli intonaci/coloriture, degli impianti idrico-sanitari, elettrici, di condizionamento, fognari, degli infissi interni ed esterni, adeguamento energetico degli immobili, oltre all'eventuale realizzazione di impianti fotovoltaici da installare in copertura così da utilizzare fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico dell'immobile, e di eventuali lavori di bonifica amianto, e/o comunque in generale opere di ristrutturazione/manutenzione classificabili nelle categorie **OG1 e OG2** prevalente, **OG11** scorporabile, da eseguirsi presso gli immobili inseriti nell'elenco immobili allegato al presente capitolato.

Per l'esecuzione dei lavori di cui si compone il contratto per il **Lotto 3**, basato sull'accordo quadro, le suddette categorie OG1 e OG2 (prevalente) in classifica V, OG11 (scorporabile) in classifica IV sono tutte a qualificazione obbligatoria e subappaltabili nella misura massima riportata nella tabella A:

TAB. A

Lavorazione	Importo presunto da affidare (€)	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile ⁽¹⁾
Edifici civili	1.277.400,00	OG1	IV	SI	60	prevalente	Nel limite del 30% per rafforzare il contratto di attività di cantiere e una più intensa tutela delle condizioni di lavoro
Edifici civili	212.900,00	OG2	I	SI	10	scorporabile	Secondo previsione art. 119 del D.Lgs 36/2023
Impianti tecnologici	638.700,00	OG11	III	SI	30	scorporabile	Nel limite del 30% per rafforzare il contratto di attività di cantiere e una più intensa tutela delle condizioni di lavoro
TOTALE	€ 2.129.000,00				100		

L'eventuale subappalto della OG1 è sottoposto alle previsioni di legge ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Sono previsti, all'interno della categoria OG1, lavori per l'importo di € 140.000,00 relativi alla rimozione di amianto. Affinché si possano realizzare tali lavori è obbligatoria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali istituito dal D.Lgs 152/06, all'atto dell'offerta.

ART. 7 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

A titolo indicativo e non limitativo vengono elencati gli interventi, che riguarderanno in linea generale:

- Ristrutturazione e/o Manutenzione strutture Edili comprese eventuali opere di adeguamento sismico;
- Ristrutturazione e/o Manutenzione di Impianti Idrico-Sanitari;
- Ristrutturazione e/o Manutenzione di Impianti elettrici,
- Ristrutturazione e/o Manutenzione di Impianti di condizionamento;
- Ristrutturazione e/o Manutenzione di Impianti Fognari attinenti agli immobili, compresi eventuali attività di espurgo;
- Adeguamento energetico degli immobili
- Bonifica Amianto

Nell'ambito delle attività sopra elencate rientrano tutti gli oneri conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento a punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta connessi con le attività stesse.

In particolare di seguito si possono sintetizzare gli interventi tipo che si prevede realizzare negli immobili di cui all'elenco allegato:

risanamento di intonaci ammalorati, sia interni che esterni, comprese le opere di finitura, e tinteggiatura, previo trattamento delle eventuali armature metalliche interessate, con passivante e malta antiritiro compreso altresì i ponteggi o l'utilizzo di piattaforma aerea;

impermeabilizzazione di coperture, con guaine impermeabilizzanti previa preparazione, pulizia e trattamento del piano di posa di manti sintetici flessibili, guaine prefabbricati a base di bitume ed altri sistemi di impermeabilizzazione di coperture piane, da eseguirsi sull'intera superficie da trattare, compreso incollaggio di guaine prefabbricate ammalorate preesistenti, trattamento ed eliminazione di efflorescenze del sottofondo con verifica e sistemazione delle pendenze e del sistema di smaltimento delle acque piovane (canali di gronda e pluviali);

revisione di coperture inclinate e del manto di tegole, previa dismissione e pulitura delle tegole riutilizzabili, sostituzione di quelle rotte e/o integrazione di quelle mancanti, con verifica delle pendenze e del sistema di smaltimento delle acque piovane (canali di gronda e pluviali e pozzetti);

interventi di manutenzione, riparazione, integrazione o sostituzione, dismissione e ripristino di impianti idrici e di scarico nei locali wc, compresi quelli destinati per portatori di Handicap, mediante eventuali dismissioni degli impianti esistenti o di porzioni di essi, dei pezzi sanitari, lavabi, incluso i rivestimenti e pavimenti ove occorre e le relative finiture e tinteggiatura delle pareti eseguite con vari materiali, secondo le normative di riferimento;

revisione e/o sostituzione di porte, finestre, portoni, in legno alluminio o lamierino zincato, compreso vetri o pannelli in multistrato o la eventuale sola riverniciatura con smalti o impregnanti;

revisione di cancellate, inferriate, ringhiere, parapetti, griglie, botole, pensiline metalliche, scale metalliche, con sostituzione di elementi metallici deteriorati o fortemente ossidati e l'inserimento di viti e bulloni o saldature di nuovi elementi, ecc;

sistemazione di pavimentazioni in piastrelle o in gomma o del tipo sportiva nelle palestre compreso sostituzione ove occorre di soglie, gradini, alzate o zoccolotti battiscopa, ed ove necessario la sostituzione integrale delle pavimentazioni con elementi analoghi a quelli esistenti sempre nel rispetto delle vigenti normative di riferimento;

rimozione di manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo con trasporto alle discariche autorizzate e secondo la vigente normativa;

interventi di superamento delle barriere architettoniche;

revisione di impianti elettrici, antintrusione, impianti di autoclave, di condizionamento comprese ogni altra attività manutentiva e di integrazione per l'ottenimento delle relative certificazioni di riferimento

ove mancanti;

Opere di pronto intervento

Messa in sicurezza di parti pericolanti di intonaci e murature o di situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e compromettere le normali attività lavorative mediante l'utilizzo ove possibile di piattaforma aerea;

opere provvisoriale a salvaguardia della pubblica incolumità;

disostruzione di tratti fognari interni all'area di pertinenza della Istituzione scolastica mediante l'utilizzo di auto espurgo;

eliminazioni di pericolo da contatti diretti a seguito di rotture o parti mancanti di contenitori di apparecchiature elettriche, di dispersioni; di guasti nelle parti elettriche e idriche di autoclavi, antincendio e centrali termiche.

opere provvisoriale quali ponteggi mobili e fissi, puntellamenti, recinzioni e transenne, cartelli e nastri segnaletici, linee vita provvisorie e definitive ecc.

ART. 8 - NORME GENERALI DI SICUREZZA DA APPLICARE AI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Gli interventi in questione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Aggiudicatario non può iniziare o continuare gli interventi di manutenzione qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 9 - NORME GENERALI SULLA SICUREZZA

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'affidamento del singolo contratto attuativo, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi di ristrutturazione/manutenzione.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Operatore economico:

- è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse;
- è obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Le parti di ricambio eventualmente necessarie per gli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, e fornite di certificazione CE e marcatura CE.

Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività della Stazione Appaltante e quelle dell'Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi si rimanda al PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento e al relativo POS che l'Appaltatore dovrà redigere e presentare, che può essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi all'interno dei locali, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC e del POS.

In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è obbligato:

- ad adempiere a quanto previsto dagli articoli 96 e 97 del D.lgs. 81/2008 in materia di piano operativo di sicurezza, ed a redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'affidamento del singolo contratto attuativo, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento non essendo quest'ultimo previsto per il presente accordo quadro;

- ad osservare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II, dalla Sezione II all' VIII.

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL' ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

b) il progetto, costituito da:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elenco dei prezzi unitari
- Schema di contratto, Capitolato d'oneri ed Elenco Immobili

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDO L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori pubblici;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi, di cui all'Accordo Quadro, l'O.E.:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e altra responsabilità prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde

della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni eseguite che dovranno essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi.

ART. 12 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso, in sede di offerta, alle singole voci dell'Elenco prezzi. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da analisi prezzi cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegata lo schema del contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari.

Ai sensi del D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.lgs. 159/2011 ss.mm. ii..

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.

Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n. 38/2007 nonché dall'art. 90, comma 9, lettera a) del D. Lgs.81/2008. A tal fine, al momento della richiesta di autorizzazione, deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) b) c) d) della L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima¹⁵;

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs. 81/2008.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano

le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii.. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e del subappaltatore.

Il Comune di Palermo non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il già menzionato termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l'art. 15 della L. 11/11/2011 n.180 ss.mm. ii..

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, lo schema del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI

Sono ammesse le modifiche al contratto previste dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

In particolare, nel caso in cui ai sensi dall'art. 60 e dell'Allegato II.12-bis del D. Lgs. n. 36/2023 prevedono un incremento o una diminuzione dei prezzi superiore al 10% del prezzo originario, può essere valutata la revisione dei prezzi e quindi una modifica del contratto solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

ART. 15 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato a:

- eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente capitolato d'onere nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente accordo quadro e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art.117 D.lgs. n. 36/2023 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole

anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ART. 16 - TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data di avvio dell'Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento, il R.U.P. procede alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione Comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Qualora l'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

ART. 17 - VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M. 9/07/2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

ART. 18 - QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia. In mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessità e su richiesta del Direttore dei Lavori l'Aggiudicatario presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per l'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esenterà l'Aggiudicatario dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ART. 19 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 20 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al Direttore dei Lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal Direttore dei Lavori, in quanto compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 21 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Ogni specifico contratto attuativo verrà stipulato sulla base di un Progetto esecutivo, approvato dagli Organi competenti, comprensivo di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in aderenza alla complessità degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla complessità del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'appaltatore, sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con la Stazione Appaltante, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.

ART. 22 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo contratto attuativo verranno individuati, in base al progetto esecutivo, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

ART. 23 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito dal singolo contratto attuativo. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato, oltre alla risoluzione del singolo contratto da parte della Stazione appaltante, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo quadro s'intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

ART. 24 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dalla D. Lgs 36/2023.

Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

ART. 25 - PROROGHE

La Stazione Appaltante durante il corso del singolo contratto attuativo, se ne ricorrano i requisiti di norma, concederà le proroghe richieste dall'impresa secondo le modalità di legge. La richiesta scritta di proroga dovrà essere inviata al RUP completa di motivazione e indicando il tempo richiesto. La procedura dalla richiesta alla concessione sarà rispettata nei tempi e modi secondo il D.Lgs 36/2023.

ART. 26 - RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

L'Accordo Quadro dovrà intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- b) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza.
- e) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
- k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
- m) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo quadro medesimo;
- n) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Nei casi predetti si procederà sempre all'acquisizione della cauzione prestata.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano gli articoli 122, 123 e 124 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Ogni controversia tra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa sarà risolta in linea amministrativa nei modi e nei termini tassativamente prescritti dagli artt. 210 e 215 del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui dagli artt. 210 e 215 del D. Lgs. n. 36/2023 la competenza a conoscere delle controversie è fissata al Giudice ordinario del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, si precisa che l'accordo quadro ed i relativi contratti attuativi non conterranno la clausola compromissoria.

ART. 28 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di concludere le opere comprese nel singolo contratto attuativo o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

ART. 29 - CONTABILITA' DEI LAVORI

La contabilità dei lavori di ogni singolo contratto attuativo avverrà "a misura" e sarà eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Ulteriori precisazioni saranno riportate nel capitolato speciale di ogni singolo appalto.

ART. 30 - OPERE PROVVISORIALI

Nell'esecuzione dei lavori di ogni singolo contratto attuativo sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. Sono altresì a carico dell'appaltatore le opere provvisorie necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie.

ART. 31 - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite successivi contratti attuativi con riferimento al relativo progetto esecutivo. L'Impresa designa un referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell'Impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari per avviare l'esecuzione delle opere.

ART. 32 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

Subito dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà non oltre un mese dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere. In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla cui data si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni degli impianti.

Ulteriori precisazioni saranno contenute nel capitolato speciale di ogni singolo contratto di affidamento.

ART. 33 - CERTIFICATO DI COLLAUDO SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

A seguito di ultimazione degli interventi inseriti all'interno del singolo Contratto Attuativo, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi eseguiti.

I lavori svolti saranno quindi oggetto di collaudo tecnico amministrativo ai sensi della vigente normativa in materia.

Ulteriori precisazioni saranno contenute nel capitolato speciale di ogni singolo contratto di affidamento.

ART. 34 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

All'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, è fatto divieto di depositare materiale od attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori e le forniture vengono eseguiti.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti saranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'appaltatore.

ART. 35 - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.

L'Appaltatore dovrà rimediare a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori a esso affidati e a far sì che non siano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non siano in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.

ART. 36 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato Generale e quelli del presente schema di contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:

a) la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie a mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli acqua e canalizzazioni esistenti;

b) La fornitura di cartelli indicatori contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante. I cartelli dovranno essere resistenti e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo.

c) Tessere di riconoscimento L'appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti di cartellino di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese del subappalto;

d) Le installazioni delle attrezzature ed impianti necessari per assicurare la migliore esecuzione e il normale svolgimento dell'opera. Macchine ed attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.;

e) tutte le opere provvisorie, quali: ponteggi, steccati, armature, cantine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, illuminazione, e tutto quanto necessario. Compreso carico e scarico, spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisorie dovranno essere conformi al D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.;

f) la vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti, e mezzi d'opera esistenti nello stesso nonché delle opere seguite o in corso d'esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori, ed al periodo che intercorre a fine lavori fino al collaudo, salvo l'anticipata consegna all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

- g) la documentazione fotografica** che si renderà necessari per documentare i lavori come richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori nel corso del singolo appalto.
- h) la fornitura alla Stazione Appaltante di una macchina fotografica e strumenti quali tablet** o altro per documentare l'esecuzione dei lavori per la misurazione ed altro;
- i) tutti gli attrezzi e utensili** necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili e il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
- l) tutti i modelli e campioni** di lavorazione, di materiali e fornitura che dovessero occorrere e richiesti dal D.L.;
- m) tutte le licenze e/o autorizzazioni** occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposte dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'appaltatore e rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;
- n) la fornitura di mezzi di trasporto** per il personale dell'Uff. di Direzione dei lavori.
- o) le spese per gli allacciamenti provvisori** e i relativi contributi e diritti, dei servizi d'acqua, elettricità, ecc. necessari per l'esecuzione dei lavori.
- p) le spese di assistenza** per le verifiche di conformità degli eventuali impianti di protezione o monitoraggio da eseguirsi su indicazione della D.L.
- q) la pulizia e sgombero** quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
- r) osservare le norme** derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti concernenti l'assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione del singolo appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
- s) comunicare** alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie che si riferiscono all'impiego della mano d'opera;
- t) ricevere, scaricare e trasportare materiali** e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture e ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese;
- u) sgomberare** completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.
- v) il rilascio di attestazioni e certificazioni** di materiali o lavorazioni
- z) l'assistenza durante le operazioni di collaudo.**

ART. 37 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nell'elenco prezzi si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

I prezzi del presente Accordo Quadro sono desunti dal Prezzario Regionale del 2024 e le analisi sono state realizzate con l'indagine di mercato di almeno tre prezzi a confronto e compreso la sicurezza ed utile d'impresa.

ART. 38 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori a essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipulazione del contratto e il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte della stazione appaltante) del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione del singolo appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

A garanzia dell'osservazione, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che verrà restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto.

ART. 39 - PASSAGGIO PUBBLICO

Si stabilisce sin d'ora che la Ditta aggiudicataria dovrà valutare che è fatto obbligo di provvedere a mantenere liberi gli accessi agli immobili, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell'impresa appaltatrice ed i fruitori degli immobili ottemperando alla normativa vigente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro Dlgs 81/08 e ss.mm. e ii.

ART. 40 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

ART. 41 - PRESENZA DELL'APPALTATORE

Nella formulazione dell'offerta per la sottoscrizione del presente Accordo, si dovrà tenere conto che, in caso di aggiudicazione di singolo appalto, l'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile allo Stesso.

ART. 42 - PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs 36/2023 sul valore stimato dell'appalto del singolo contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **30 per cento** da corrispondere

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Gli interventi eseguiti e da riconoscere all'interno dei Contratti specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all'interno dell'Accordo stesso sulla base dell'“Elenco Prezzi Unitari” allegato alla documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regionale anno 2024. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP.

Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter D.P.R. 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all'interno del singolo Contratto nell'ambito dell'Accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell' Allegato II.10 del D.lgs. n. 36/2023.

All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all'Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall'art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Ulteriori precisazioni saranno riportate nel capitolato speciale di ogni singolo appalto.

ART. 43 - LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO SINGOLO APPALTO

Il Capitolato Speciale di ogni singolo appalto regolamerterà l'emissione del conto finale dei lavori e del certificato di collaudo.

ART. 44 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, sarà richiesta, per i singoli contratti attuativi, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per i singoli contratti attuativi dovranno, inoltre, essere rese la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice dei contratti, per i danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante.

La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, e contenente la clausola di pagamento a vista in favore del Comune di Bari, in caso d'inadempienza del soggetto impresa affidataria dell'Accordo Quadro.

La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia fideiussoria, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957(3) c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal Codice. L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a

valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'Accordo Quadro o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'Accordo Quadro. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'Accordo Quadro o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 45 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'appalto relativo al Lotto in oggetto, pari ad **€ 60.000.00 (sessantamila/00)**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 106, c. 8, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria "provvisoria" è ridotto del 30 per cento qualora sia stata rilasciata la certificazione di qualità da organismi accreditati conforme alle normative europee. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

ART. 46 - MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art.59, comma 3, del Codice dei contratti, nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono affidati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

ART. 47 - SUCCESSIONE E FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di morte dell'Aggiudicatario, se persona fisica, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto od accordare agli eredi la continuazione.

Nel caso di fallimento dell'Aggiudicatario l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente nonché di quanto disposto – Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).

ART. 48 - RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO E DOMICILIO, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune di PALERMO ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Aggiudicatario deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

L'Aggiudicatario deve nominare, prima dell'inizio del singolo contratto attuativo ed a sua cura e spese, un Ufficio Operativo con sede nel territorio comunale. Deve nominare un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività manutentive e deve essere sempre reperibile dal D.L. (Direttore dei Lavori dell'Amministrazione) tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione s'intendono date all'Aggiudicatario. **I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dall'affidamento del Contratto attuativo ed almeno tre giorni prima dalla data di inizio dello stesso.** L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l'Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l'Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro 10gg. solari dalla richiesta, pena quanto previsto nei capitolati speciali dei singoli contratti attuativi.

L'Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall'Aggiudicatario (di cui al presente articolo di capitolato) deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Per l'espletamento delle attività manutentive (interventi urgenti su guasto, manutenzione programmata) l'Aggiudicatario deve disporre di personale addetto manutentore professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti. Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste. In particolare, in considerazione dei numerosi interventi che si presume di effettuare, l'Aggiudicatario dovrà garantire (se richiesto dalla D.L.) la presenza continua presso la propria sede operativa di almeno n.2 persone di assoluta fiducia e professionalità formate ed informate sulla tipologia di intervento da eseguire e, così come previsto dal D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii., formate ed informate sui pericoli e rischi comuni alle proprie mansioni.

All'inizio del singolo contratto attuativo, l'Aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L'Aggiudicatario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco di cui sopra comunicando all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato).

FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLE LAVORAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO - DIRETTORE TECNICO

Per il presente elemento di valutazione di natura qualitativa il concorrente dovrà illustrare le pertinenti qualifiche ed attività formative del Direttore tecnico nonché le esperienze lavorative dell'impresa.

Curriculum formativo e professionale del direttore tecnico il concorrente dovrà allegare il curriculum formativo e professionale del Direttore tecnico. Saranno apprezzati i titoli di studio ed i corsi formativi inerenti il settore edile e la gestione dei cantieri ovvero esperienze in cantieri analoghi a quello in appalto.

Il concorrente dovrà allegare il portfolio dei lavori degli ultimi 3 anni, rappresentativi della competenza specifica della manodopera che l'impresa intende utilizzare nel cantiere oggetto dell'appalto, ovvero con particolare riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici. Dovranno essere allegati i CEL degli ultimi tre anni per la stessa categoria dei lavori oggetto dell'appalto.

ART. 49 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;
- e) le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito saranno rimborsate dall'Aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo.

I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 50 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema.

L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle Norme UNI, CEE e al D.P.R. 21 aprile 1993, n.246.

L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e ss.mm. ii..

ART. 51 - VIZI E DIFFORMITA' DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AI CONTRATTI ATTUATIVI

All'ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun contratto specifico la Direzione dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno pertanto rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato d'onori in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

ART. 52 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 34 del Codice e del D.M. Ambiente 11/01/2017. L'operatore economico si obbliga a rispettare i requisiti minimi richiesti. Inoltre si impegna a rispettare i requisiti minimi proposti in sede in offerta (ai punti 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3, 2.5.4. dell'Allegato 1 del D.M. Ambiente 11/01/2017).

Infine, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 12/11, ai fini di valorizzare gli aspetti ambientali, l'appaltatore dovrà garantire l'utilizzo di una quota di materiali non inferiore al 30% del fabbisogno, provenienti da riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l'utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.

ART. 53 - DISCIPLINA DEL PRONTO INTERVENTO

Per "pronto intervento" si intendono tutti quegli interventi necessari a realizzare opere provvisorie finalizzati ad eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza, nel rispetto dei livelli di autorizzazione, dal Direttore dei Lavori o dall'Assuntore, secondo il processo autorizzativo descritto nei capitolati speciali dei singoli contratti attuativi.

Lo scopo principale del Pronto Intervento è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi e la stessa struttura interessata.

Per l'attuazione di quanto sopra, in ogni caso l'Assuntore dovrà garantire, mediante un Call Center opportunamente dimensionato e progettato, la massima accessibilità agli utenti, mediante le attività di gestione e registrazione delle richieste. Gli Utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con l'Assuntore in sede di verbale di consegna dei lavori, dovranno accedere mediante ciascuno dei canali di comunicazione predisposti dallo Stesso e di seguito elencati:

- numero verde dedicato

- numero fax dedicato

- e-mail

Il Call Center dovrà essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni dell'anno, escluso sabato, domenica e festivi, dalle ore 8,00 alle ore 18,00. Al di fuori di tale orario, e quindi durante le ore e nei giorni in cui non vi è presidio di Operatori telefonici, dovrà essere attiva una segreteria telefonica e rimarranno attive le code fax e mail.

Le modalità ed i tempi di intervento verranno specificati nei capitolati speciali dei singoli contratti attuativi.

REP. N.....

COMUNE DI PALERMO

SCHEMA DI CONTRATTO

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO PER I SERVIZI ANNESSI NEGLI IMMOBILI DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO - LOTTO 3 – LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA – ASILI NIDO

CUP D72B2500585004 / CIG -----

Tra:

il Comune di Palermo (Cod. Fisc. 80016350821), con sede in....., rappresentata da nato/a il ..././... domiciliato ai fini del presente atto presso la sede , via.n. . . , nella sua qualità di (in seguito il "Comune")

e

.....con sede in rappresentata da..... nato/a il ..././.. in qualità di ai fini del presente atto (in seguito l'"Appaltatore")

PREMESSO CHE:

➤ con Del. G.M n° _____ del _____ è stato approvato il progetto di Accordo Quadro costituito, per il lotto in esame, dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa
- elenco dei prezzi unitari
- schema di contratto, capitolato speciale di appalto ed elenco immobili.

Gli elaborati progettuali determinano, fra le altre cose, le condizioni dell'appalto, le modalità esecutive dei lavori, l'importo presunto delle prestazioni suddiviso per categorie di lavori;

➤ con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ si è provveduto ex art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- all'individuazione degli elementi essenziali del contratto di accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023, della durata di quattro anni, da affidare, per ciascun Lotto, mediante apposita procedura di gara, con un unico operatore, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Dlgs 36/2023;
- all'individuazione dei criteri di selezione degli operatori economici dell'accordo quadro ed ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi;

➤ sono state presentate n. __ offerte;

➤ a partire dal giorno .../.../... in seduta pubblica, si è proceduto all'esperimento delle procedure di gara;

➤ in data _____ con determinazione dirigenziale è stata adottata la proposta di aggiudicazione, individuando l'operatore economico aggiudicatario per ogni singolo Lotto, trasmessa alla stazione appaltante in data .../.../...;

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ si è proceduto alla redazione del provvedimento di aggiudicazione dell' Accordo quadro quadriennale, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, relativo all'adeguamento alla normativa antincendio attraverso affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – straordinaria e pronto intervento per le scuole cittadine e negli asili nido di proprietà e/o pertinenza comunale di Palermo in favore della impresa _____ con sede in _____ Via _____ n. _____ che ha offerto il ribasso del _____% sui singoli prezzi unitari, come da offerta allegata al presente atto;

➤ con Determinazione Dirigenziale n. __ del _____, a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla predetta impresa in sede di gara, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la superiore D.D. n. ____ del _____.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Le Premesse, gli atti e i documenti richiamati dai medesimi e nella restante parte del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di interventi volti alla ristrutturazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento per le scuole cittadine e negli asili nido di proprietà e/o pertinenza comunale di Palermo, facenti parte dell'elenco completo degli immobili comunali riportato in allegato al capitolato speciale di appalto.

Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in base alle esigenze dell'Amministrazione. Dette variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal Responsabile Unico del Procedimento e varranno come aggiornamento dell'elenco originario.

2. Gli interventi da realizzare sono quelli previsti dal progetto di Accordo Quadro, che verranno in seguito meglio descritti dai progetti relativi agli eventuali contratti attuativi.

3. Le categorie di lavorazioni dell'intervento in esame sono di seguito riportate:

<i>Lavorazione</i>	<i>Importo presunto da affidare (€)</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile⁽¹⁾</i>
Edifici civili	1.277.400,00	<i>OG1</i>	<i>IV</i>	SI	60	prevalente	Nel limite del 30% per rafforzare il contratto di attività di cantiere e una più intensa tutela delle condizioni di lavoro
Edifici civili	212.900,00	<i>OG2</i>	<i>I</i>	SI	10	scorporabile	Secondo previsione art. 119 del D.Lgs 36/2023
Impianti tecnologici	638.700,00	<i>OG11</i>	<i>III</i>	SI	30	scorporabile	Nel limite del 30% per rafforzare il contratto di attività di cantiere e una più intensa tutela delle condizioni di lavoro

TOTALE	€ 2.129.000,00		100	
--------	----------------	--	-----	--

ART. 3 – DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI

APPLICATIVI

1. Con il presente contratto il Comune di Palermo affida all'Operatore economico, che accetta, alle condizioni stabilite nel presente contratto e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo, che di volta in volta gli verranno richiesti, sulla base di appositi contratti applicativi.
2. La stipula del presente contratto non vincola il Comune di Palermo alla conclusione di contratti applicativi.
3. Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, dei singoli contratti applicativi.
4. Con riferimento al contenuto dei singoli contratti applicativi occorrerà indicare l'oggetto degli interventi da eseguire, la descrizione delle lavorazioni, delle forniture in opera, le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi, l'importo presunto degli stessi con indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento, i termini utili per l'esecuzione degli stessi e le penali, i massimali delle garanzie assicurative prestate per la stipula di ciascun contratto applicativo nonché i documenti previsti in materia di sicurezza.
5. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora vigenti, nonché gli eventuali atti attuativi che verranno emanati in materia.
6. L'Operatore economico, preso atto della natura del presente contratto, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi. Al momento della sottoscrizione degli stessi si obbliga a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente contratto e degli atti ad esso allegati.

ART. 4 – DURATA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. La durata dell'accordo quadro è di 4 (quattro) anni, decorrente dalla data di sottoscrizione

del presente atto e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo complessivo stimato, ottenuto dal totale degli importi dei singoli contratti attuativi affidati.

2. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo stimato non venga raggiunto con i singoli contratti applicativi e salvo, invece, che l'importo complessivo stimato venga raggiunto in un termine inferiore.

3. L'importo massimo delle prestazioni, comprensivo dei lavori, del costo della manodopera nonché degli oneri della sicurezza, è stimato in **€ 2.129.000,00 (euro duemilionicentoventinovemila/00)** I.V.A. esclusa, così come riportato all'interno della seguente tabella:

A1	Lavori a misura sottoposti a ribasso	€ 1.851.304,35
B1	di cui Costi della manodopera	€ 555.391,30
C1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 277.695,65

4. In caso di mancato esaurimento dell'importo complessivo stimato alla scadenza dell'accordo quadro, il contraente dell'accordo quadro non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.

PARTE SECONDA

ART. 5- CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

1. Le prestazioni dei contratti applicativi, ove richiesti dall'Amministrazione comunale, che deriveranno dal presente contratto, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate tra le parti e contenute nel presente atto, negli elaborati progettuali ed in particolare nel capitolato speciale di appalto che le parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e accettare come già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal capitolato speciale d'appalto.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve, fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.

ART. 6– GARANZIE ED ASSICURAZIONI

1. Per ciascun contratto applicativo conseguente al presente contratto, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. Per i singoli contratti attuativi dovranno, inoltre, essere rese le polizze assicurative di cui all'art. 117, comma 10, del Codice dei contratti, per i danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 – ANTICIPAZIONE, PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli contratti applicativi. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento.

2. Il pagamento del corrispettivo del contratto applicativo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal relativo C.S.A.

3.L'Appaltatore, nei contratti applicativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

4. Per ciascun contratto applicativo, deve comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Deve indicare che i pagamenti saranno effettuati sul c/cdedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nelle mani di, persona/e delegata/e a operare ed a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e/o a saldo su tale conto.

5. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega l'Appaltatore deve comunicarle entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall' Appaltatore a riscuotere.

6.Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Comune non può eseguire alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

7. La Stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

8. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

9. L'Impresa esecutrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n.36/2023 e s.m. ed integrazioni. Nell'ipotesi disciplinata dal citato articolo 106, si applica l'art. 91, comma 1, lettera c) del D. Lgs.159/11.

ART. 9 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE

1. In ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori.

2. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo si darà atto, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

3. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali, come verrà meglio definito nei relativi C.S.A.

4. Con riferimento alle sospensioni, le riprese e le proroghe per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro si rimanda a quanto verrà definito nei relativi C.S.A..

PARTE TERZA

ART. 10 - MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Fermo restando l'importo massimo del presente accordo quadro di cui al precedente art. 4, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro, nelle fattispecie previste all'art. 121 del D.lgs n. 36/2023.
2. Nessuna variazione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 121 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e approvata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
4. Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto all' Allegato II.2-bis art. 7 del D.lgs. n. 36/2023.
5. Qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, l'appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto.
6. Le modifiche e le variazioni del contratto in corso di esecuzione sono ammesse purché non sostanziali ai sensi dell'art. 120 comma 6 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i.
7. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute,

nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

ART. 11 - CONTO FINALE DEI LAVORI, VERIFICHE, COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE

1. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché quanto verrà riportato nel relativo C.S.A.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

ART. 12 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 124 D.lgs. n. 36/2023 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'A.Q. in sede di offerta.

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'intervento di cui al presente accordo quadro, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Palermo.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dell'accordo quadro nonché degli eventuali conseguenti contratti applicativi.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'intervento, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Stazione appaltante o di altri.

3. Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini di tutte le comunicazioni, le parti eleggono domicilio:

Il Comune di Palermo.....

PEC.....

L'Appaltatore in

PEC.....

2. In caso di associazione temporanea di imprese eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), il Comune di Palermo fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti e/o acquisiti presso terzi ai fini del processo di qualificazione dell'Operatore Economico per l'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi comunali fornitori/contrattisti, nonché per la gestione del contratto assegnato all'Operatore Economico. In tali attività potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali relativi all'Operatore Economico, ai suoi dipendenti, collaboratori e agli eventuali subappaltatori. Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo, con sede in Palermo Piazza Pretoria 1, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Prof. Roberto Lagalla.

Il Comune di Palermo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo email: rpdc@comune.palermo.it

Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. I dati personali dell'Operatore Economico potranno essere trattati, senza la necessità del consenso dei contraenti, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i dati personali dell'Operatore Economico potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I dati personali dell'Operatore Economico, inoltre, saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: verificare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria dell'Operatore Economico e la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, ai fini dell'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi comunali dei fornitori/contrattisti qualificati dell'Ente, per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si sta instaurando e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa.

I dati personali saranno altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto contrattuale con il Comune di Palermo.

I dati personali saranno, altresì, trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare Comune di Palermo in sede giudiziaria.

Per il perseguimento delle finalità indicate, il Titolare potrà comunicare i dati personali dell'Operatore Economico a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri; società specializzate nel recupero crediti; altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc.; soggetti terzi fornitori di servizi per il Titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione di un soggetto in qualità di Responsabile del trattamento e, comunque, garantendo il medesimo livello di protezione; altre amministrazioni pubbliche, alle quali i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di affidamento, stipulazione ed esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; legali incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento, dell'aggiudicazione, stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali dell'Operatore Economico ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D. Lgs. 101/2018 e come pubblicato nell'amministrazione trasparente nella sezione Organizzazione, Articolazione Uffici.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Palermo solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati di cui trattasi saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al fine di permettere al Comune di Palermo di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione al contratto stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.

In qualità di interessato, l'Operatore Economico ha il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali in-completi, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

L'Operatore Economico ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, nonché la portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge.

L'Operatore Economico può esercitare i diritti sopra elencati inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.comune.palermo.it.

All'Operatore Economico viene, inoltre, garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei dati che la riguardano.

ART. 17 - ALLEGATI E CALUSOLE APPROVATE PER ISCRITTO

1. Fanno parte del presente Accordo i seguenti elaborati progettuali:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elenco dei prezzi unitari
- Schema di contratto, Capitolato d'oneri ed Elenco Immobili

Letto confermato e sottoscritto.

Palermo,.....

Il Comune.....

(Firma digitale)

L'Operatore economico.....

(Firma digitale)

**ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO PER I
SERVIZI ANNESSI NEGLI IMMOBILI DELL'UFFICIO
EDILIZIA SCOLASTICA DI COMPETENZA DEL
COMUNE DI PALERMO**

**LOTTO 3 – LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI
IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO EDILIZIA
SCOLASTICA – ASILI NIDO**

ALLEGATO – ELENCO IMMOBILI

ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO PER I SERVIZI ANNESSI NEGLI IMMOBILI DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO - LOTTO 3 – ASILI NIDO

CUP D72B2500585004

CIG.....

ELENCO IMMOBILI

ASILI NIDO COMUNALI			
		ISTITUZIONE	INDIRIZZO
1		BRACCIO DI FERRO	VIA SS. CROCIFFISSO, 1
2		MARIA PIA DI SAVOIA	VIA PAPIRETO, 53/A
		Circoscrizione: 1^ Quartiere: Palazzo Reale – Monte di Pietà	
3		CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE PALAGONIA	VICOLO PALAGONIA ALL'ALLORO
		Circoscrizione: 1^ Quartiere: Tribunali - Castellammare	
4		LA MALFA	VIA AMMIRAGLIO CRISTODULO, 1
		Circoscrizione: 2^ Quartiere: Settecannoli	
5		LIBELLULA	LARGO TESTA, 3
6		FARO	VIA GIUSEPPE PARATORE, 28
		Circoscrizione: 3^ Quartiere: Oreto - Stazione	
7		ALLODOLA	VIA DELL'ALLODOLA, 36
8		ERMELLINO	VIA NICOLO' AZOTI, 35/C
9		PELLICANO	VIA GUIDO ROSSA, 28
		Circoscrizione: 3^ Quartiere: Villagrazia - Falsomieie	

10	MARICO'	VIA PELLIGRA, 4
	Circoscrizione: 4^ Quartiere: Santa Rosalia - Montegrappa	
11	GALANTE	PIAZZA DANISINNI
	Circoscrizione: 4^ Quartiere: Cuba - Calatafimi	
12	DRAGO	VIA AURELIO DRAGO, 42
	Circoscrizione: 4^ Quartiere: Mezzomonreale - Villa Tasca	
13	PANTERA ROSA	VIA CORTIGIANI,43
	Circoscrizione: 4^ Quartiere: Altarello	
14	GIRASOLE	VIA PERPIGNANO, 287
15	FILASTROCCA	VIA TEMBIEN, 1
16	SANTANGELO	VIA IGNAZIO SILVESTRI, 10
17	LIDIA TORNATORE	VIA DONATO BRAMANTE, 6
18	IQBAL MASIH	VIA ROMUALDO SALERNITANO, 45
	Circoscrizione: 5^ Quartiere: Uditore - Passo di Rigano	
19	TOPOLINO	VIA EUGENIO L'EMIRO, 152
	Circoscrizione: 5^ Quartiere: Zisa	
20	PAPAVERO	VIA ACIREALE, 1
	Circoscrizione: 5^ Quartiere: Borgo Nuovo	
21	GRILLO PARLANTE	VIA CADUTI SENZA CROCE, 22
22	MELOGRANO	VIA MONTE SAN CALOGERO, 10
	Circoscrizione: 6^ Quartiere: Resuttana – S. Lorenzo	
23	PETER PAN	VIA BARISANO DA TRANI, 5/D
	Circoscrizione: 6^ Quartiere: Cruillas - Cep	
24	FRANCESCA MORVILLO	VIA PEGASO, 29
	Circoscrizione: 7^ Quartiere: Partanna Mondello	
25	LA COCCINELLA	VIA PIETRO D'ALVISE, 2
26	MIMOSA	VIA DUCA DEGLI

			ABRUZZI, 12
27		CLAUDIO DOMINO	PIAZZA CONTARDO FERRINI, 14
		Circoscrizione: 7^ Quartiere: Pallavicino	
28		TOM & JERRY	VIA LEONARDO DA VINCI, 83
		Circoscrizione: 8^ Quartiere: Malaspina - Palagonia	
29		RALLO	VIA ALBERTO RALLO, 7/A
30		POLE POLE	VIA ENRICO FILETI, 13
		Circoscrizione: 8^ Quartiere: Montepellegrino	
31		AQUILONE	VIA MAGGIORE TOSELLI, 85/A
		Circoscrizione: 8^ Quartiere: Libertà	